

BANDO DI SELEZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE BENEFICIARIE DEGLI INTERVENTI DEL FONDO PARTECIPATIVO

PREMESSE

- A. con l'art. 26 legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (*legge finanziaria 2009*) la Provincia Autonoma di Trento ("**PAT**") ha istituito il Fondo Partecipativo, avente lo scopo "*di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative*" ("**Fondo**"). Tale Fondo deve essere alimentato anche da capitali privati e deve essere costituito presso un ente gestore selezionato secondo le previsioni del Bando di cui alla deliberazione della Giunta provinciale della PAT ("**Giunta**") n. 2343 di data 11 novembre 2011;
- B. a seguito di tale selezione, Promocoop Trentina S.p.A. ("**Promocoop**") è stata individuata come *Gestore del Fondo (nel prosieguo del testo, Promocoop in qualità di Ente Gestore del Fondo sarà definita anche "Ente Gestore")* con determinazione del dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della PAT n. 530 del 1° dicembre 2011. Promocoop ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, i cui principi etici e le cui procedure operative sono qui espressamente richiamati;
- C. con deliberazione della Giunta n. 775 di data 5 giugno 2020, sono stati approvati i nuovi Criteri Attuativi per la gestione del Fondo Partecipativo in attuazione dell'art. 26 L.P. 16/2008. Il Fondo è gestito anche nel rispetto (i) della vigente "*Convenzione per la gestione del Fondo di partecipazione al capitale di rischio delle cooperative*" ("**Convenzione**"), stipulata tra l'Ente Gestore e la PAT in data 21 dicembre 2011, aggiornata in data 22 aprile 2013 e rinnovata in data 20 dicembre 2018 con scadenza al 31 dicembre 2023, (ii) del regolamento adottato dall'Ente Gestore come pubblicato sul sito di Promocoop (www.promocoop.it) ("**Regolamento**"), nonché (iii) della deliberazione di Giunta n. 1590 del 9 settembre 2022, fonti alle quali si rinvia integralmente per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando;
- D. con deliberazione della Giunta n. 1590 di data 9 settembre 2022, la Provincia Autonoma di Trento ha deliberato:
- i. di autorizzare Promocoop Trentina S.p.a., quale ente gestore del Fondo Partecipativo, all'attivazione di un bando per complessivi euro 22.000.000,00.
 - ii. di stabilire che la dotazione pubblica complessiva per far fronte a quanto previsto al precedente punto i) è pari ad euro 10.780.000,00.
 - iii. di riservare euro 1.100.000,00 alle società cooperative, escluse le cooperative sociali, aventi almeno il 30 per cento, sia dei soci che degli amministratori, di età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda di ammissione al Fondo Partecipativo, nonché di ripartire i rimanenti euro 20.900.000,00 come segue:
 - a. euro 9.500.000,00 al settore agricolo;
 - b. euro 6.650.000,00 al settore consumo;
 - c. euro 1.900.000,00 al settore produzione e lavoro;
 - d. euro 2.850.000,00 alle cooperative sociali
 - iv. di prevedere che l'Ente Gestore è autorizzato a modificare la ripartizione attraverso compensazione delle risorse tra i diversi settori, in ragione delle richieste che saranno ammesse all'intervento del Fondo Partecipativo, nonché a destinare, in assenza di domande idonee, la riserva di fondi agli altri interventi richiesti.

- v. di fissare il limite finanziario ad intervento in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per le cooperative sociali, in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per le cooperative agricole, in euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquacentomila/00) per le cooperative dei settori consumo e produzione lavoro e servizi;
 - vi. di procedere alla rideterminazione proporzionale dei singoli interventi, nel caso le iniziative ammesse a finanziamento siano complessivamente di importo superiore alle risorse a disposizione del bando in questione;
 - vii. di indicare, ai sensi dell'art. 11 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 775 di data 5 giugno 2020, anche alla luce dei tassi di remunerazione applicati sul precedente bando autorizzato nel 2020, nella logica dell'investitore privato, quali tassi minimi di remunerazione: Euribor 360 giorni 6 mesi più spread pari a 1,7%, 2,0% e 2,2% per durata della partecipazione rispettivamente di 3, 5 e 7 anni, nel rispetto comunque del limite alla remunerazione dei soci sovventori stabilito dall'art. 4, comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, precisando inoltre che, come previsto dai citati criteri, sarà competenza dell'ente gestore individuare il tasso di remunerazione da applicare, tenuto conto del settore economico in cui l'impresa cooperativa opera nonché delle peculiarità dell'impresa stessa e delle caratteristiche del Piano di Sviluppo proposto e comunicarlo agli enti investitori per il loro preventivo parere;
 - viii. di prendere atto del limite alla remunerazione dei soci sovventori, stabilito dall'art. 4 comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - ix. di dare atto che l'ente gestore, previo parere preventivo degli enti investitori, ai sensi dell'art. 11 dei citati criteri, può aggiornare i tassi di remunerazione qualora l'evoluzione del piano di Sviluppo, del mercato di riferimento, o più in generale del sistema economico nel suo complesso, lo renda necessario;
 - x. di prevedere che l'ente gestore aumenti il tasso di remunerazione, nel caso delibere di sottoporre la cooperativa beneficiaria dell'intervento a monitoraggio con cadenza più frequente di quella annuale;
 - xi. di disporre che l'erogazione delle risorse relative alla dotazione pubblica sarà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4 della convenzione citata in premessa;
 - xii. di dare atto che, per il presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice unico di progetto (CUP), previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - xiii. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa sul bilancio provinciale, in quanto alla spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in euro 10.780.000,00, si fa fronte con la dotazione pubblica disponibile sul fondo, come in premessa esplicitato;
 - xiv. di dare atto che, ai fini della gestione del fondo partecipativo, costituiscono riferimento normativo gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C19/04;
 - xv. di stabilire che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
- E. l'Ente Gestore in data 03 marzo 2023 ha deliberato di indire un bando per la selezione delle imprese cooperative operanti nel settore della cooperazione agricola, del settore consumo, del settore produzione lavoro, nonché nel settore sociale che, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta sopra richiamata, potranno beneficiare di interventi del Fondo per:
- a) euro 1.100.000,00 alle società cooperative, escluse le cooperative sociali, aventi almeno il 30 per cento, sia dei soci che degli amministratori, di età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda di ammissione al Fondo Partecipativo;
 - b) euro 9.500.000,00 al settore agricolo;

- c) euro 6.650.000,00 al settore consumo;
- d) euro 1.900.000,00 al settore produzione e lavoro;
- e) euro 2.850.000,00 alle cooperative sociali.

1. OGGETTO DEL BANDO

- 1.1. L'Ente Gestore invita le imprese cooperative operanti nel settore agricolo, in quello del consumo, della produzione lavoro e del sociale, interessate a beneficiare di interventi del Fondo a presentare un'apposita domanda nel rispetto di quanto previsto nel presente Bando.
- 1.2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate avvalendosi del *fac-simile* allegato al presente Bando (**Allegato 1**).
- 1.3. Qualora, successivamente alla pubblicazione del presente Bando, dovessero entrare in vigore disposizioni normative e/o regolamentari o atti deliberativi della Giunta che modifichino in tutto o in parte le modalità e i criteri di gestione degli investimenti del Fondo, l'Ente Gestore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare il Bando e/o di modificarlo parzialmente e/o di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Le imprese che presentano domanda ai sensi del presente Bando rinunciano espressamente, con la presentazione della domanda di partecipazione, a qualunque pretesa a qualsiasi titolo vantata nei confronti dell'Ente Gestore in caso di revoca e/o modifica del Bando e/o del Regolamento del Fondo Partecipativo da parte dell'Ente Gestore.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

2.1. Requisiti dell'impresa cooperativa

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, le imprese cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere una società cooperativa o una società cooperativa europea operante nel settore agricolo, ovvero nel settore del consumo, in quello della produzione lavoro, ovvero nel sociale;
- b) rientrare nel novero delle piccole e medie imprese (P.m.i.) secondo il diritto comunitario;
- c) non essere qualificata come impresa in stato di difficoltà ai sensi del diritto dell'Unione Europea¹;
- d) avere la sede legale e amministrativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
- e) svolgere la propria attività mutualistica principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento²;
- f) nei confronti dei soci o degli amministratori della cooperativa non siano state irrogate misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con gli effetti di cui all'art. 67, ovvero non sussistano le condizioni di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto, in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa. Resta

¹ Per "impresa in difficoltà ai sensi del diritto dell'Unione europea" si deve intendere ai fini del presente Bando quella che si trovi in una delle condizioni previste dal diritto italiano per l'apertura nei suoi confronti "di una procedura concorsuale per insolvenza" o, comunque, quella che sia incapace "di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato" [Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) relativa agli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*].

² Per impresa cooperativa che svolge "principalmente la propria attività mutualistica nel territorio della PAT" si deve intendere quella che sia in grado di documentare che la maggioranza della sua attività mutualistica sia svolta in favore dei suoi soci cooperatori residenti od operanti in via continuativa nel territorio della PAT.

fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

2.2. Requisiti del Piano di Sviluppo

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, secondo quanto previsto dall'art. 8 dei criteri attualmente in vigore, le imprese cooperative dovranno presentare un Piano di Sviluppo ("Piano").

Il Piano deve riportare l'indicazione degli obiettivi che l'impresa cooperativa proponente intende perseguire e delle azioni stabilite per il loro raggiungimento e deve dare evidenza dei presupposti e degli impatti economico – finanziari e patrimoniali per l'implementazione del Piano stesso.

Il Piano deve altresì riportare l'indicazione degli interventi di sostegno pubblico di cui l'impresa cooperativa proponente ha goduto nell'ultimo triennio, nonché di quelli in eventuale fase istruttoria.

Il Piano proposto deve preventivamente essere validato da un soggetto diverso dall'impresa cooperativa proponente, con comprovata esperienza nel settore cooperativo di riferimento, nonché nella predisposizione e nell'analisi di fattibilità di piani di sviluppo aziendali.

Il Validatore deve attestare, secondo professionalità, in particolare:

- a. la prospettiva di concreta attuazione degli obiettivi prefissati;
- b. l'idoneità delle azioni proposte nel Piano di Sviluppo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c. la capacità dell'impresa cooperativa proponente di remunerare, annualmente, per l'intero periodo di durata dell'investimento e secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta citata in premessa (punto vii), il capitale eventualmente sottoscritto dall'Ente Gestore;
- d. la capacità dell'impresa cooperativa proponente di rimborsare, alle scadenze previste, il capitale sottoscritto dall'Ente Gestore.

Ove l'impresa cooperativa sia in stato di temporanea difficoltà, il Piano di sviluppo deve indicare le azioni volte a ripristinare, nel medio termine, una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Il Piano, in coerenza con le finalità del Fondo identificate dall'art. 3 dei Criteri Attuativi attualmente in vigore, deve avere almeno una delle seguenti finalità:

- a. sostenere investimenti innovativi e a forte crescita;
- b. promuovere il ricorso a nuove tecnologie e progetti di ricerca e sviluppo;
- c. consolidare la situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'impresa;
- d. favorire l'aggregazione fra imprese operanti nel settore.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dei Criteri Attuativi, la durata dell'investimento è determinata dall'Ente gestore in 3, 5 o 7 anni, in base all'entità e alla complessità del Piano di sviluppo proposto.

Ove la durata dell'investimento sia triennale, il rimborso del capitale dovrà avvenire in unica soluzione al termine dell'investimento; in caso di durata quinquennale o settennale, il rimborso dovrà avvenire a partire rispettivamente dal 4° o dal 5° anno.

Si precisa che tali elementi devono essere espressamente indicati all'interno del Piano di Sviluppo.

3. MODALITA' DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 3.1.** Le imprese partecipanti dovranno far pervenire un'apposita domanda, secondo il *fac – simile* allegato al presente Bando, nel rispetto dell'articolo 1.2 del presente Bando, sottoscritta, a pena

di esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con allegata copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia di tale procura conferita con atto pubblico e copia di un documento d'identità valido del procuratore.

3.2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, **a partire dal giorno 06.03.2023 ed entro, e non oltre, le ore 12.45 del giorno 31.05.2023** mediante:

- consegna a mano presso ***Promocoop Trentina S.p.A., Via Vannetti, n. 1, 38122, Trento.*** La presentazione della domanda presso gli Uffici di Promocoop potrà avvenire previo appuntamento dalle ore 08.00 alle ore 12.45. A tal fine dovrà essere contattata la Segreteria di Promocoop Trentina S.p.A. al numero 0461-263824 oppure tramite email all'indirizzo info@promocoop.it. Ai fini della prova del rispetto del termine di cui al presente punto, farà fede il timbro di protocollo apposto dalla Segreteria di Promocoop.
- nel caso di consegna effettuata non dal Legale Rappresentante dell'impresa partecipante, sarà necessario esibire apposita delega al deposito con allegazione anche del documento di identità del Legale Rappresentante delegante.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di prorogare i termini di chiusura del Bando di non oltre 180 giorni, relativamente a ciascuna categoria interessata, anche singolarmente considerata, al fine di consentire la partecipazione allo stesso al maggior numero possibile di cooperative.

3.3. In nessun caso verrà data rilevanza all'ordine cronologico di ricezione delle domande che, laddove ritenute ammissibili, saranno valutate a prescindere dalla loro data di presentazione, purché tempestiva ai sensi del precedente punto 3.2.

3.4. Il Piano consegnato unitamente alla domanda, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere inserito, all'interno del plico, in busta chiusa, che sarà aperta solo in fase di valutazione di cui al successivo punto 4. La domanda di partecipazione e gli altri allegati alla stessa non dovranno invece essere inseriti all'interno di tale busta chiusa. La redazione e la presentazione della domanda di partecipazione avverrà a cura e sotto l'integrale responsabilità dell'impresa partecipante.

3.5. Costituiscono documenti essenziali per la ricezione della domanda di partecipazione da parte di Promocoop Trentina S.p.A. quelli indicati dai numeri da 1. a 10. nell'allegato 1 (Fac-simile domanda di partecipazione). Promocoop non riceverà domande prive dei documenti sopra indicati.

3.6. L'Ente Gestore in nessun caso rimborserà, neppure parzialmente, le imprese partecipanti dei costi sostenuti per la presentazione delle domande. I costi per la partecipazione, nonché quelli relativi alla stipula dell'eventuale contratto di investimento di cui al punto 5, saranno a carico esclusivo dell'impresa.

3.7. L'Ente Gestore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui entrerà in possesso con il ricevimento del Piano e la relativa documentazione.

3.8. Ogni eventuale informazione o chiarimento riguardante il presente Bando potrà essere richiesta a Promocoop tramite posta elettronica certificata all'indirizzo promocooptrentina@pec.cooperazionetrentina.it, purché le richieste di informazioni e/o chiarimenti pervengano entro il 15.05.2023. Le risposte a tali richieste saranno pubblicate anche sul sito di Promocoop nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e riservatezza.

3.9. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, i dati e le informazioni relative a ciascuna domanda di partecipazione al presente bando saranno oggetto di pubblicazione (e periodico aggiornamento) sul sito internet di Promocoop Trentina S.p.A., alla voce trasparenza.

4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1. La valutazione delle domande presentate, secondo le modalità e termini sopra precisati, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore, integrato da un esperto nominato dalla PAT secondo quanto previsto dalla convenzione con la PAT e dai criteri attualmente in vigore. La procedura di valutazione delle domande è contenuta nel Regolamento del Fondo Partecipativo di cui l'Ente Gestore si è dotato e che, come ricordato in premessa, è pubblicato sul sito internet istituzionale di Promocoop, alla pagina www.promocoop.it. A tale documento si fa espresso rimando.

4.2. La domanda ed il progetto esposto nel Piano allegato alla stessa saranno valutati tenendo conto dei criteri in base ai quali si giustifica l'intervento di un operatore nelle normali condizioni di mercato. Tale circostanza, ai sensi dell'art. 5 della convenzione in essere, ricorre quando:

- a) l'impresa proponente sia in equilibrio economico – finanziario e non si trovi in situazioni di crisi secondo il diritto comunitario;
- b) esistono prospettive di redditività dell'intervento, ancorché differite (ad eccezione delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 15 dei criteri. Per le cooperative sociali si ricorda la necessità di avere sufficiente capienza nel "de minimis", consultabile tramite visura RNA, a pena di impossibilità di deliberare positivamente sulla domanda avanzata. Tale capienza dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'investimento pena, in caso contrario, la revoca dello stesso);
- c) la partecipazione da parte del gestore non deve essere a condizioni meno vantaggiose rispetto al rimanente capitale di rischio;
- d) esistono prospettive economico – finanziarie di restituzione della partecipazione al capitale sociale delle cooperative, le quali riconoscono al Fondo una preferenza nel rimborso della partecipazione.

Restano ferme e valide tutte le ulteriori previsioni in tema di reperimento di risorse private, remunerazione dell'intervento, obblighi di rendicontazione a carico dei beneficiari, monitoraggio periodico da parte dell'Ente Gestore, modalità di attuazione dell'intervento e durata dello stesso, recesso dall'investimento e modalità di disinvestimento, previste dalla Convenzione e dai criteri attualmente in vigore a cui si fa espresso rimando, come già precisato in premessa.

4.3. Le domande saranno valutate entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

Si precisa che, per il presente Bando, non è prevista alcuna procedura di riesame delle domande.

5. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO

5.1. L'Ente Gestore comunicherà l'esito dell'avvenuta selezione a tutte le imprese che abbiano presentato, nel termine di cui al punto 3.2, la domanda di partecipazione ed il Piano.

5.2. Le imprese selezionate, prima di ricevere l'intervento dal Fondo, dovranno stipulare un apposito contratto di investimento ("**Contratto**") con l'Ente Gestore e con gli altri investitori ("**Investitori**"), restando inteso che: (i) l'impresa selezionata sarà tenuta a deliberare l'aumento del capitale sociale, tramite emissione di azioni di sovvenzione, per un importo pari a quanto indicato nella delibera di concessione dell'intervento ("**Aumento**"); (ii) l'Aumento sarà sottoscritto e versato dagli Investitori con la precisazione che l'Ente Gestore sottoscriverà e verserà unicamente dopo che gli altri Investitori avranno versato quanto previsto dal comma 3 che segue.

5.3. Il Contratto disporrà, tra il resto, che il capitale sociale sottoscritto in sede di Aumento sia così ripartito:

- a) non più del 70% (settanta per cento) dell'Aumento dovrà essere sottoscritto dall'Ente Gestore;
- b) almeno il 30% (trenta per cento) dell'Aumento dovrà essere coperto dalle risorse provenienti dai soci dell'Impresa Selezionata e/o dall'Ente Consortile cui aderisce l'Impresa Selezionata e/o da uno o più investitori privati individuati dall'impresa cooperativa stessa.

Per quanto riguarda le partecipazioni incrociate (da intendersi quale contestuale sottoscrizione reciproca di partecipazioni da parte di due o più imprese beneficiarie di intervento, ai sensi del presente Bando, tramite Fondo Partecipativo), si precisa che le stesse non sono ammesse. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi sopra descritta, l'Ente Gestore inviterà la Cooperativa ad individuare un soggetto diverso entro i termini massimi di stipula del contratto di investimento. Ove, entro i termini poc'anzi indicati, la Cooperativa non riuscisse ad individuare un altro investitore privato, non si procederà alla sottoscrizione del contratto e la selezione definitiva di cui all'art. 1 sarà revocata.

5.4. Il Contratto garantirà la parità di trattamento tra tutti gli Investitori e disciplinerà in particolare:

- a) il riconoscimento a favore di ciascun sottoscrittore dell'Aumento del diritto di disinvestire l'intera sua partecipazione sociale nella società partecipata dal Fondo entro tre, cinque o sette anni dall'avvenuto versamento di parte dell'Aumento;
- b) l'antegrazione degli Investitori sia nel conseguimento del dividendo cui l'Ente Gestore subordinerà l'intervento in favore dell'Impresa Selezionata, sia nel rimborso delle partecipazioni sottoscritte in caso di scioglimento dell'Impresa Selezionata;
- c) termini e condizioni per il periodico monitoraggio dell'andamento economico – patrimoniale dell'Impresa Selezionata;
- d) l'assunzione degli obblighi relativi al Codice Etico approvato dall'Ente Gestore.

5.5. Per quanto non previsto dal presente articolo in punto esito procedura di valutazione, sottoscrizione del contratto di investimento e relativi termini, si rinvia alla Convenzione, ai criteri attualmente in vigore ed al Regolamento del Fondo Partecipativo.

Trento, 03 marzo 2023.

Ente Gestore Fondo Partecipativo

Promocoop Trentina S.p.A.

Arnaldo Dandrea

Il Presidente -

Allegato:

1 Domanda di Partecipazione e Dichiarazione ex art. 13 D.Lgs 196/2003